

LV



30/13


3.1/7.5  
4

Regione Autonoma della Sardegna  
Presidenza - Direzione Generale  
Servizio della Segreteria della Giunta Regionale

Prot. N. 5606

Cagliari 27 LUG 2004

**Oggetto:** L.R. 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". Emanazione direttiva sull'attività di tassidermia, imbalsamazione, conciatura e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei.

		
Regione Autonoma della Sardegna Presidenza Ufficio di Gabinetto		
◆	- 9 AGO 2004	◆
PROT. N.	4183	/GAB

**All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente**

- Ufficio di Gabinetto

- Direzione Generale

**e, p. c. Alla Presidenza del Consiglio Regionale**

**All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione**

**S E D E**

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 20 luglio 2004.

**IL DIRETTORE  
(Dr. Ubaldo Serra)**



# Regione Autonoma della Sardegna

## Presidenza della Giunta

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DEL 20 LUGLIO 2004.

Presiede: Renato SORU e, in sua assenza, l'Assessore Pigliaru dalla deliberazione n. 30 alla deliberazione n. 32.

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA	Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Francesco PIGLIARU	Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Gianvalerio SANNA	Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Antonio DESSI'	Difesa dell'Ambiente
Salvatoricca ADDIS	Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Luisanna DEPAU	Turismo, Artigianato e Commercio
Carlo MANNONI	Lavori Pubblici
Concetta RAU	Industria
Maddalena SALERNO	Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Elisabetta PILIA	Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Nerina DIRINDIN	Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Sandro BROCCIA	Trasporti

ASSISTE: IL DIRETTORE GENERALE, Avv. Gianfranco DURANTI.



**Oggetto:** L.R. 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". Emanazione direttiva sull'attività di tassidermia, imbalsamazione, conciatura e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente:

Premesso

- che l'articolo 65 della L.R. 29 luglio 1998 n° 23 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna*", stabilisce che la Regione, con il regolamento di attuazione della stessa, provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione;
- che nelle more dell'emanazione dei piani faunistici provinciali, non è stato possibile a tutt'oggi emanare il piano faunistico venatorio regionale e di conseguenza il suddetto regolamento di attuazione;

Considerato

- che l'Amministrazione Regionale è tenuta ad adottare il regolamento di attuazione della citata legge regionale 23/98 contestualmente al piano faunistico venatorio regionale;
- che a causa delle procedure in itinere di alcune Amministrazioni Provinciali, cui compete elaborare i propri piani faunistici, non è stato possibile a tutt'oggi emanare il piano faunistico venatorio regionale;
- che le Amministrazioni Provinciali, alle quali ai sensi della citata legge (art. 65 comma 1°) compete autorizzare l'attività di impagliatore o di conciatore, in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 23/98, hanno più volte richiesto a questo Assessorato, l'emanazione di una direttiva contenente istruzioni, e procedure uniformi, per regolamentare la materia;
- che le stesse Amministrazioni Provinciali hanno contribuito alla stesura della direttiva in oggetto;

Ritiene

- pertanto, sulla base di quanto esposto, di dover procedere all'emanazione di apposita direttiva finalizzata alla regolamentazione delle procedure da seguire per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di tassidermia, imbalsamazione, conciatura e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei.





## Regione Autonoma della Sardegna

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il proprio Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta l'approvazione della direttiva relativa all'attività di tassidermia, imbalsamazione, conciatura e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente

### **DELIBERA**

di approvare l'allegata direttiva riguardante l'attività di tassidermia, imbalsamazione, conciatura e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei, dando mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente per l'emanazione della stessa.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**F.to Duranti**



**IL PRESIDENTE**

**F.to Soru**



*Regione Autonoma della Sardegna*  
*Assessorato della Difesa dell' Ambiente*

**DIRETTIVA REGIONALE**  
**sull'attività di tassidermia, imbalsamazione, conciatura**  
**e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei.**

**DEFINIZIONI**

- Tassidermia:** l'arte di preparare gli animali impagliati.
- Imbalsamazione:** attività affine alla tassidermia e consiste nel preparare, con sostanze speciali, cadaveri di animali per sottrarli ai naturali processi di decomposizione.
- Conciatura:** trasformazione, della pelle in cuoio, con trattamenti chimici e meccanici.

**Art. 1**

**Autorizzazione all'attività**

1. Coloro che esercitano un'attività di tassidermia, imbalsamazione e conciatura di fauna selvatica (*insieme di attività di seguito denominata "Tassidermia"*), sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
2. Coloro che svolgono l'attività di tassidermia al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione, sono assoggettati all'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane od al Registro delle Imprese. Sono esentati da tale obbligo i dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche quali Musei di storia naturale ed Istituti universitari di zoologia, anatomia comparata e materie affini, purché prestino la loro opera esclusivamente per conto dell'Ente di appartenenza.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è rilasciata all'interessato entro 30 giorni dalla data di conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2.
4. Copia dell'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere inviata, per conoscenza, all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente e alle altre Amministrazioni Provinciali.

**Art. 2**

**Esame di abilitazione**

1. L'abilitazione all'esercizio della "tassidermia" è conseguita previo superamento di un apposito esame da sostenere davanti alla Commissione per l'esercizio venatorio prevista dall'art. 43 della L.R. 29 luglio 1998, n. 23 (*"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"*), integrata da un esperto tassidermista.
2. L'esame è volto a verificare:
  - a) la capacità del richiedente di riconoscere le specie faunistiche, con particolare riguardo a quelle protette dalla normativa internazionale e statale.
  - b) La conoscenza della vigente normativa internazionale, nazionale e regionale sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio,
  - c) La conoscenza delle tecniche di tassidermia e imbalsamazione,
  - d) Nozioni generali chimiche e tossicologiche sulle sostanze da impiegare, con specifico riguardo alle tecniche di impiego, alle precauzioni da adottare nella loro conservazione, manipolazione e smaltimento.



3. La domanda di ammissione all'esame, unitamente al certificato di residenza e alla ricevuta del versamento di un contributo di segreteria, dovrà essere indirizzata alla Provincia competente.

### Art. 3

#### Elenco provinciale dei tassidermisti, imbalsamatori e conciatori

1. La Provincia istituisce, aggiornandolo annualmente, un elenco provinciale dei tassidermisti, imbalsamatori e conciatori (*di seguito denominati "Tassidermisti"*) autorizzati, con indicate le generalità del soggetto, gli estremi dell'atto di autorizzazione e la sede dell'attività, ai fini di eventuali controlli.

2. La Provincia provvede inoltre a vistare ad ogni tassidermista un apposito registro di carico e scarico debitamente numerato, nel quale, oltre ad essere evidenziati gli estremi dell'atto di autorizzazione, devono essere annotati tutti i dati relativi ai capi consegnati con particolare riferimento a:

- a) data della consegna;
- b) specie e sesso;
- c) causa del decesso o circostanze del ritrovamento;
- d) comune o località di provenienza;
- e) generalità del committente;
- f) data di riconsegna.

Coloro che non svolgono l'attività di tassidermia al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione, sul registro sopra richiamato devono annotare solo i dati di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

3. Il tassidermista deve altresì provvedere a registrare i capi di cui entra direttamente in possesso e strettamente legati alla sua attività.

### Art. 4

#### Limiti allo svolgimento dell'attività

1. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di esemplari appartenenti:

- a) alla fauna selvatica oggetto di caccia, purché posseduta nel rispetto della normativa vigente in materia faunistico-venatoria;
- b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento è l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano comprovati da adeguata documentazione in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine o dagli accordi internazionali;

2. E' inoltre consentita l'imbalsamazione di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia.

### Art. 5

#### Autorizzazioni in deroga

1. E' vietata la detenzione, il commercio, la detenzione a tal fine e la preparazione di specie di fauna selvatica, trattata con procedimento tassidermico o con analoghi procedimenti, appartenenti alle specie non cacciabili, o a specie cacciabili rinvenute morte nel periodo di silenzio venatorio, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, della L.R. 29 luglio 1998 n. 23 e delle direttive CEE e convenzioni internazionali in materia di fauna selvatica e caccia, se non dietro specifica autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente, esclusivamente per scopi didattici o scientifici.

L'autorizzazione deve essere rilasciata ai "tassidermisti" abilitati in base al precedente articolo 2.

2. Nei casi di cui al comma 1 gli esemplari da trattare devono provenire da enti ed istituzioni pubbliche e la relativa richiesta deve essere presentata tramite la provincia con allegata documentazione comprovante le cause del decesso che deve essere avvenuto per cause naturali o accidentali o a seguito di abbattimenti autorizzati.

### Art. 6

#### Identificazione dei capi trattati

1. Il tassidermista ha l'obbligo di apporre su tutti gli animali preparati per sé o per la consegna al cliente, un contrassegno, o etichetta, approvato dalla Provincia, indicante il proprio nome, il numero di autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro di cui al comma 2 dell'art. 3. Tale contrassegno dovrà essere saldamente fissato alla base di appoggio del capo preparato o, in mancanza di questo, al corpo dell'animale.



## Art. 7 Obblighi

1. L'imbalsamatore, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuta o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia e rifiutare la propria opera.

2. Il tassidermista deve consentire agli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e al personale della Provincia l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività ed al deposito degli animali preparati o da preparare.

## Art. 8 Detenzione e possesso

1. Chiunque detenga o possieda alla data di entrata in vigore della presente direttiva trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione e per i quali è stata presentata denuncia al Comune dove i trofei sono detenuti, in base all'art. 105 della L.R. 23/1998 deve inoltrare copia della denuncia alla Provincia competente per territorio.

2. E' consentita la detenzione o il possesso di trofei e preparazioni tassidermiche unicamente nei seguenti casi:

- fauna selvatica presente nel territorio italiano oggetto di caccia o di abbattimento, purché catturata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;
- fauna presente sul territorio italiano che non sia protetta ai sensi della vigente normativa;
- fauna esotica o comunque proveniente dall'estero purché il possesso sia accompagnato da documentazione attestante che l'abbattimento, l'importazione o comunque la detenzione siano avvenute in conformità alla normativa vigente in materia e non si tratti di specie protette da accordi internazionali;
- animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti regolarmente autorizzati;
- ogni specie di animale, o di parte di esso, di cui ai punti che precedono, rinvenuta morta per cause naturali o accidentali.

Chi intende detenere o possedere spoglie di fauna selvatica regolarmente cacciata, esotica o proveniente da allevamento, deve rivolgersi ad un tassidermista autorizzato per l'imbalsamazione, e presentare comunicazione su apposito modulo predisposto dalla Provincia competente per territorio per ottenere l'iscrizione al registro di cui al successivo comma 4 e una apposita targhetta identificativa da applicare alle spoglie preparate.

3. Le Province procederanno all'apposizione di proprie targhette inamovibili ed inalterabili su ciascun esemplare denunciato contenente il numero di matricola ad esso assegnato.

4. Le Province debbono istituire un registro dei soggetti imbalsamati appartenenti alla fauna selvatica protetta ed un registro per le specie di cui al precedente comma 1 in cui siano indicate le generalità del detentore o possessore, le specie dichiarate, il numero di matricola assegnato, la data presunta di cattura e la data di apposizione del contrassegno.

Le Province stabiliscono il corrispettivo dovuto a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'apposizione dei contrassegni.

5. Le Province possono autorizzare la detenzione o possesso di specie non cacciabili esclusivamente ad enti ed istituzioni pubbliche e private a scopo di studio, ricerca e didattica.

## Art. 9 Sanzioni


1. La detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche di spoglie di fauna selvatica in difformità alle disposizioni della presente direttiva, comportano l'applicazione delle medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento tassidermico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 - comma 2 - della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Le irregolarità riscontrate a carico del tassidermista dal Corpo Forestale e di V.A. e dalla Provincia attraverso i controlli di cui al comma 2 dell'art. 7 comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti da parte della provincia competente:

- a) diffida a provvedere entro un congruo termine prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle trasgressioni riscontrate e notificate;
- b) sospensione dell'attività in caso di mancata regolarizzazione della posizione a seguito di diffida;
- c) revoca dell'autorizzazione quando vengono accertate reiterate trasgressioni alle disposizioni della presente Direttiva nonché in caso di mancato rispetto agli obblighi dopo la sospensione.



**FAC SIMILE**  
**DOMANDA PER SOSTENERE L'ESAME DI ABILITAZIONE**  
**ALL'ATTIVITA' DI TASSIDERMISTA, IMBALSAMATORE E**  
**CONCIATORE di FAUNA SELVATICA**



Alla Provincia di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dichiara di essere residente a \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di poter sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della tassidermia, imbalsamazione e  
conciatura al fine di esercitare l'attività a scopo:

- AMATORIALE;
- PROFESSIONALE.

Allega alla presente:

- 1) Ricevuta del versamento di € \_\_\_\_\_ quale contributo di spese di segreteria.

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_





**COMUNICAZIONE DI DETENZIONE  
DI ESEMPLARI IMBALSAMATI, CONCIATURE  
PREPARAZIONI TASSIDERMICHE E TROFEI  
di FAUNA SELVATICA**

(L.R. 29 luglio 1998, n. 23 e Direttiva Regionale n. del )

Alla Provincia di \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

**CHIEDO**

di detenere in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

comune di \_\_\_\_\_

*(barrare la casella prescelta)*

- n. \_\_\_\_\_ esemplari imbalsamati di \_\_\_\_\_ (indicare la specie) M F
- n. \_\_\_\_\_ esemplari imbalsamati di \_\_\_\_\_ (indicare la specie) M F
- n. \_\_\_\_\_ esemplari imbalsamati di \_\_\_\_\_ (indicare la specie) M F
- n. \_\_\_\_\_ trofei ossei di \_\_\_\_\_ (indicare la specie) M F
- n. \_\_\_\_\_ trofei imbalsamati di \_\_\_\_\_ (indicare la specie) M F

**DICHIARO**

di prendere atto della Legge 675/1996 e di autorizzare la Provincia di \_\_\_\_\_, al trattamento dei dati personali che mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione.

**Allegati:**

- copia della denuncia inoltrata ai sensi dell'art. 105 della L.R. 23/1998;
- certificato rilasciato dal tassidermista ed imbalsamatore autorizzato

Firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

